

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2895

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCELLI, TANTALO, AGOSTA, MERENDA, MAROTTA MICHELE

Presentata il 18 marzo 1961

Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1^a classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1^o luglio 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — I decreti presidenziali nn. 16 e 17 dell'11 gennaio 1956 hanno avuto efficacia, come è noto, dal 1^o luglio dello stesso anno.

Tale data, pertanto, assume un significato particolare per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, in quanto segna la cessazione dello stato giuridico e dell'ordinamento delle carriere fissate nel 1923, nonché la nascita delle nuove norme aventi lo scopo di assicurare un più adeguato assetto di struttura all'organizzazione amministrativa onde rendere maggiormente funzionale l'attività della pubblica Amministrazione, anche mediante l'istituzione di una nuova disciplina concernente i diritti-doveri degli impiegati dello Stato.

A distanza di più di quattro anni dalla data di entrata in vigore del vigente ordinamento ben possono individuarsi i pregi e le lacune dello stesso, resi evidenti dalla sua attuazione.

Ciò che colpisce maggiormente è la totale assenza di norme transitorie dirette a regolamentare la posizione di coloro i quali sono stati assunti dopo il 1^o luglio 1956, in base a concorsi banditi sotto l'imperio della abrogata legislazione.

Occorre considerare al riguardo, che alcuni di detti concorsi sono stati banditi nel 1953, e sebbene le prove d'esame fossero

state da tempo espletate, solo il ritardo delle Amministrazioni nell'emanazione delle relative graduatorie ha determinato l'assunzione dei vincitori posteriormente alla data anzidetta del 1^o luglio 1956.

Ciò crea indubbiamente una profonda disparità di trattamento dovuta esclusivamente a circostanze del tutto casuali: Siano *A* e *B* due dipendenti che hanno partecipato a due concorsi banditi *alla stessa data*: nell'ipotesi che il concorso di *A* sia stato espletato il 1^o giugno 1956, cioè un mese prima della data di entrata in vigore del nuovo ordinamento. *A* beneficia di tutte le disposizioni applicabili per chi a quella data trovavasi in servizio; diversamente accade per *B*, il quale, essendo stato assunto, ad esempio qualche giorno dopo il 1^o luglio 1956, svolgerà la sua progressione in carriera in conformità alle nuove disposizioni contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Ora, se questa diversità di trattamento è ineccepibile dal punto di vista strettamente giuridico (in quanto come è noto — è lo *ius superveniens* che regola i rapporti pendenti, sebbene i presupposti di tali rapporti abbiano avuto inizio anteriormente alla nuova legislazione), non può negarsi tuttavia che su un piano puramente equitativo esista una grave sperequazione che il legislatore

non può non tenere nella dovuta considerazione.

Ciò sarebbe di per sé sufficiente per invocare un provvedimento inteso ad eliminare siffatta situazione, se si ammette che non debba essere il caso a determinare la progressione in carriera dei pubblici dipendenti.

Comunque, anche volendo ammettere che le norme legislative non possono modificarsi o abrogarsi sol perché insorgono, in senso opposto, considerazioni o ragioni di carattere semplicemente equitativo, si chiarisce subito che la presentazione della presente proposta non sarebbe avvenuta (come non è avvenuta per il passato) se ad ispirarla fosse stato unicamente il motivo dianzi accennato.

Il fatto è, invece, che nel frattempo sono venute a determinarsi nuove situazioni, a seguito di recenti disposizioni, che non solo hanno aggravato, particolarmente nei confronti dei funzionari direttivi assunti dopo il 1° luglio 1956, la sperequazione prospettata, ma hanno altresì recato a quest'ultimi un ulteriore danno di notevole portata.

Si intende far riferimento all'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Questa disposizione prevede che « le promozioni a consigliere di 1° classe e qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (25 novembre 1959)... hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, attribuita al vincitore dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità di servizio utile ». I consiglieri, cui si riferisce il precitato articolo, in dipendenza della retrodatazione delle predette promozioni, accedono alla qualifica di direttore di sezione, *per scrutinio di merito comparativo*.

È evidente quindi quale sia l'entità del beneficio accordato ai destinatari della norma anzidetta:

a) promozione alla qualifica superiore per scrutinio, anziché per esame;

b) possibilità di partecipare a tale scrutinio con una anzianità di carriera di poco superiore al quinquennio.

Si prenda a termine di paragone la posizione di quei funzionari assunti nel giugno del 1955.

Questi, a rigore, non avrebbero potuto essere considerati destinatari del citato articolo 6/928, in quanto alla data di entrata in vigore di tale legge (25 novembre 1959) non avevano neppure maturato i cinque anni complessivi richiesti per accedere alla qualifica di

consigliere di 1ª classe. Tuttavia, poiché nel frattempo in qualche Amministrazione (quale ad esempio quella postale telegrafica) avevano operato altre particolari disposizioni, che riducevano a metà i normali periodi di anzianità, i funzionari in parola — assunti, come si è detto, nel giugno del 1955 — erano già pervenuti per scrutinio alla qualifica di consigliere di 1ª classe alla data del 25 novembre 1959, e pertanto trova applicazione nei loro confronti il ripetuto articolo 6/928, che rende i medesimi immediatamente scrutinabili alla qualifica di direttore di sezione.

Si tratta, come si vede, di funzionari che non hanno mai partecipato ad esami di progressione in carriera e che usufruiscono di un particolare trattamento solo perché hanno avuto la sorte di essere nominati anteriormente al 1° luglio 1956.

Molto diversa è la prospettiva per chi, invece, a causa delle lungaggini burocratiche nell'espletamento del concorso, ha assunto servizio posteriormente a quest'ultima data.

Per questi non opera nessuna disposizione di carattere particolare, in quanto dovrà maturare i nove o gli undici anni di carriera prescritti dal vigente ordinamento per potere partecipare rispettivamente al concorso per merito distinto o all'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione.

Nel caso prospettato, però, non solo si verifica la disparità di trattamento sopra illustrata, ma anche — e ciò è ben più grave — un danno effettivo nei confronti dei consiglieri che non hanno titolo a beneficiare del citato articolo 6/928.

È chiaro, infatti, che ai destinatari di tale norma sono — come si è detto — conferiti per scrutinio i posti vacanti nella qualifica di direttore di sezione; posti che avrebbero dovuto essere conferiti a coloro i quali, essendo in possesso dell'anzianità per potervi partecipare, avessero superato il concorso di merito distinto o l'esame di idoneità.

Un esempio pratico servirà meglio a chiarire l'entità del danno sopra accennato:

Sia Tizio un consigliere assunto nell'agosto 1956. Questi, non rientrando fra i destinatari dell'articolo 6/928, potrà accedere alla qualifica di direttore di sezione allorquando avrà maturato i nove anni di anzianità richiesti per partecipare al concorso di merito distinto.

Ora, nell'ipotesi che il predetto abbia, ai sensi del 5° comma dell'articolo 164 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, un'anzianità di carriera di concetto valutabile nel massimo di *quattro anni*, consegue che *nell'agosto del*

1961 vale a dire dopo cinque anni di carriera direttiva — egli potrà concorrere per l'accesso alla qualifica di direttore di sezione.

D'altra parte, invece, sia Caio un consigliere assunto nel 1954. Caio non ha anzianità di carriera di concetto, e pertanto dovrebbe, ai fini della promozione a direttore di sezione, partecipare al concorso di merito distinto *solo nel 1963*, in quanto a quell'epoca maturerà i prescritti nove anni di carriera.

Essendo però beneficiario del più volte citato articolo 6/928 (rivestendo all'atto di entrata in vigore di tale legge la qualifica di consigliere di 1^a classe) Caio accede immediatamente, e per scrutini, alla qualifica di direttore di sezione, occupando quel posto che molto probabilmente avrebbe conseguito Tizio, dal momento che quest'ultimo poteva partecipare con una priorità di due anni, rispetto al primo, al concorso di merito distinto.

* * *

Da quanto precede si evince che:

1°) i destinatari dell'articolo 6/928 non sostengono alcun esame, per la promozione a direttore di sezione, essendo promovibili per scrutinio di merito comparativo;

2°) la maggior parte di essi non ha sostenuto, anche per il passato, esami di progressione in carriera, avendo conseguito, sempre per scrutinio, la promozione a consigliere di 1^a classe;

3°) in quest'ultima qualifica moltissimi dei funzionari di cui sopra hanno maturato una anzianità effettiva di circa un anno, in quanto l'anzianità triennale di qualifica richiesta per la scrutinabilità a direttore di sezione è stata loro attribuita *fittiziamente* mediante la retrodatazione prevista dallo stesso articolo 6/928;

4°) l'anzianità complessiva di carriera posseduta da gran parte degli impiegati in parola non eccede cinque o sei anni;

5°) i posti di direttore di sezione ai suddetti conferiti, sono ingiustamente sottratti a quei consiglieri che — come si è detto nell'esempio precedentemente illustrato — avrebbero potuto partecipare con diritto di priorità al concorso di merito distinto.

Pienamente fondato è quindi il malcontento determinatosi, in seguito alla situazione prospettata, fra i funzionari esclusi dall'applicazione dell'articolo 6/928, specie ove si consideri che la disparità di trattamento praticata nei loro confronti non riposa su validi motivi atti a giustificarla.

Si è dimostrato, anzi, il danno che questi ultimi funzionari subiscono per effetto della ripetuta disposizione, e che si concretizza nella sottrazione dei posti che essi avrebbero potuto ricoprire mediante il prescritto concorso di merito distinto.

Né vale obiettare che il danno in parola si verifica solo per una parte dei funzionari cui si riferisce la presente proposta (cioè a dire quelli che hanno già maturato l'anzianità necessaria per l'ammissione al concorso di merito distinto), essendo evidente che i restanti consiglieri non ancora in possesso della predetta anzianità, potrebbero maturarla in un futuro molto prossimo, e quindi verrebbero a subire la lesione, se non in atto, a brevissima scadenza. Comunque, a prescindere da tale considerazione, non può negarsi che nei confronti di quest'ultimi consiglieri esiste pur sempre la grave ed ingiusta disparità di trattamento posta in evidenza nei precedenti punti 1°, 2°, 3° e 4°, che deve essere senza indugio eliminata.

* * *

Sorge pertanto l'urgente e improrogabile necessità di emanare un provvedimento legislativo a carattere riparatorio, che preveda la promozione a direttore di sezione mediante scrutinio di merito comparativo per i consiglieri di 1^a classe assunti in carriera dopo il 1° luglio 1956 in base a concorsi banditi anteriormente dalla data.

Sarà in tal modo appianata la sperequazione di cui sopra, in quanto ai funzionari che avrebbero avuto titolo a sostenere con diritto di priorità il concorso di merito distinto, verrà se non altro offerta la possibilità di partecipare allo scrutinio di merito comparativo per la promozione a direttore di sezione, sullo stesso piano di parità e in concorrenza coi colleghi che, pur non avendo un'anzianità maggiore, sono scrutinabili ai sensi del più volte citato articolo 6/928.

Tale soluzione risponde inoltre all'interesse della stessa pubblica Amministrazione, avendo questa una maggiore possibilità di selezione ai fini del conferimento delle promozioni alla qualifica superiore.

La possibilità di una scelta più ampia deve ravvisarsi nel fatto che al relativo scrutinio verrebbero a partecipare anche quei funzionari che non sono destinati dell'articolo 6/928, alcuni dei quali, fra l'altro, già da tempo espletano presso qualche Amministrazione le funzioni proprie del direttore di sezione per mancanza di impiegati di quest'ultima qualifica.

È appena il caso di rilevare che *nessun onere finanziario* deriverà dall'approvazione della presente proposta; non si chiede, infatti, un ampliamento di organico o un soprannumero; si vuole soltanto che i posti disponibili a seguito delle normali vacanze nella qualifica di direttore di sezione siano conferiti per scrutinio, al quale possono concorrere, sullo stesso piano di parità, anche i consiglieri di 1^a classe assunti in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956.

Da quanto sopra, si evince chiaramente che i motivi addotti a sostegno della presente proposta si ispirano non solo a ragioni di obiettività ed a criteri equitativi, ma soprattutto alla necessità di evitare un danno ingiusto ed irreparabile nei confronti di numerosi dipendenti.

Sia ben chiaro, infatti, che la presente proposta non sarebbe stata avanzata se il suo scopo fosse stato quello di abolire, con

carattere di generalità ed in via permanente, il concorso di merito distinto per l'accesso alla qualifica intermedia della carriera direttiva, anziché quello di porre rimedio ad una situazione anomala che comporta un grave nocimento ed una infondata sperequazione.

Ed invero sarebbe assurdo pretendere che i funzionari di cui si parla si sottopongano al vaglio del concorso, quando i posti che al concorso stesso avrebbero dovuto affluire vengono sottratti — quasi per intero — per devolverli ad una ben definita categoria di scrutinabili.

È certo che il provvedimento proposto, eliminando la situazione gravemente dannosa e l'iniqia disparità di trattamento, varrà a ridare serenità e fiducia (elementi indispensabili per una più efficiente funzionalità della pubblica Amministrazione) a benemeriti funzionari che, al servizio della Nazione, operano nell'interesse dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

I consiglieri di 1^a classe delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché quelli che a tale qualifica perverranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché assunti in servizio in seguito a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956, anche se espletati dopo tale data, sono scrutinabili per merito comparativo alla qualifica di direttore di Sezione.